

Prorogato al 30 settembre 2015 il termine per la presentazione delle richieste di qualifica per i Sistemi Efficienti di Utenza (SEU).

Prorogato al 30 settembre 2015 il termine per la presentazione delle richieste di qualifica per i Sistemi Efficienti di Utenza (SEU). Le regole aggiornate e un link ai chiarimenti forniti dal Gestore Servizi Energetici.

Il GSE informa che, su indirizzo dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico e a seguito delle numerose richieste pervenute dalle Associazioni di categoria, il termine per la presentazione delle richieste di qualifica SEU o SEESEU per i sistemi entrati in esercizio entro il 31/12/2014 è prorogato al 30 settembre 2015.

A tal fine, è pubblicata una versione aggiornata delle Regole Applicative, contenente anche indicazioni sulle modalità di pagamento del corrispettivo per le spese di istruttoria che devono corrispondere al GSE i soggetti che fanno richiesta di qualifica SEU-SEESEU per impianti di produzione di potenza superiore a 3 kW.

L'esenzione parziale dagli oneri di sistema per gli impianti fotovoltaici qualificati come SEU garantisce un buon ritorno economico senza altri incentivi. E il business plan sarebbe sostenibile anche se la quota di oneri da pagare aumentasse entro i limiti previsti dalla normativa per i prossimi anni. Senza la qualifica SEU fare fotovoltaico 'non incentivato' porta invece a un disastro economico.

Dopo la legge 116/2014, che converte il decreto Competitività (91/2014) e il suo pacchetto Taglia-bollette, e dopo il completamento della normativa sui Sistemi Efficienti di Utenza o SEU, la questione del pagamento degli oneri sull'energia autoconsumata è stata ridefinita.

Mentre gli impianti a rinnovabili in Scambio sul posto sotto i 20 kW continuano ad essere esonerati al 100%, gli altri, se si qualificano come SEU, per ora pagano sull'energia autoconsumata solo il 5% degli oneri di sistema (in realtà in gran parte dei casi la cifra viene forfettizzata).

La norma stabilisce che questa quota possa aumentare nei prossimi anni, ma pone dei paletti: eventuali rimodulazioni, che saranno effettuate a cadenza biennale, varranno solo per gli impianti non ancora in esercizio al momento in cui gli aumenti verranno deliberati e la quota da pagare non potrà salire di più di 2,5 punti percentuali per ogni aggiornamento biennale.

In pratica gli impianti qualificati SEU (esclusi quelli in Scambio sul posto

Con la percentuale di oneri attuale, l'applicazione della disciplina SEU comporta per l'impianto, su una vita utile di 30 anni, il raggiungimento di un discreto livello di redditività, che si mantiene tale anche nel caso in cui la quota di oneri generali di sistema caricati salga fino al 10%.

Se l'impianto in questione non chiede o non ottiene la qualifica SEU/SEESEU. In questo caso verrebbe infatti classificato dal GSE tra gli Altri Sistemi Esistenti (ASE) o tra gli Altri Sistemi di Autoproduzione (ASAP) e non godrebbe dei benefici tariffari previsti per i SEU e SEESEU. Dovrebbero cioè pagare il 100% degli oneri generali di sistema (e per gli impianti esistenti anche gli arretrati a partire dal 1° gennaio 2014).

A tal proposito vale la pena di ribadire che questa è automatica solo per gli impianti in Scambio sul posto. Quelli incentivati con il V Conto Energia, non essendo in Scambio sul posto, devono richiedere la qualifica e, anche se di potenza inferiore ai 20 kW, non sono comunque esonerati dal pagamento del 5% degli oneri sull'energia autoconsumata.

Fonti: [1. Qualenergia.it] [2. Qualenergia.it]